

MutuaTI

SOCIETA' DI
MUTUO SOCCORSO

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

Corso Orbassano, 336
10137 Torino (TO)
P.IVA 12392450016
Email: info@mutuati.it
PEC: mutua-ti@open.legalmail.it

REGOLAMENTO GENERALE

DICEMBRE 2020

1) SOCI

A) TIPOLOGIA DI SOCI E NORME ASSOCIATIVE

1) SOCI FONDATORI

Sono soci fondatori coloro che hanno costituito la mutua contribuendo alla formazione del fondo di dotazione iniziale. La qualità di Socio Fondatore consente di nominare in fase costitutiva i componenti del Consiglio di Amministrazione della Mutua, nonché di partecipare attivamente alla vita associativa in fase costitutiva.

2) SOCI ORDINARI

Sono soci ordinari tutte le persone fisiche che facciano richiesta di partecipare alla Società e che siano ammesse secondo la procedura di cui appresso. Possono divenire soci ordinari altre società di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società, nonché i Fondi Sanitari integrativi di cui al D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni, in rappresentanza dei lavoratori iscritti. Possono divenire soci ordinari anche i minori di età ed in tal caso i rapporti con la Società saranno svolti da chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela.

L'ammissione a socio ordinario è deliberata dall'Organo amministrativo, su domanda scritta dell'interessato, ed è condizionata al versamento, con le modalità stabilite dal Regolamento interno, del contributo di adesione ed all'impegno di pagare i contributi sociali annuali meglio determinati dagli organi sociali e dal Regolamento Interno.

Sono Soci Partecipanti le persone fisiche che accedono alle prestazioni mutualistiche rese dalla Società mediante l'adesione alle diverse forme di mutualità allo scopo istituite e previo pagamento del costo previsto per lo specifico sussidio. I soci Partecipanti non devono versare i contributi associativi, non hanno diritto di voto, non possono partecipare alle assemblee e non possono essere eletti a cariche sociali.

3) SOCI PROMOTORI

Sono soci promotori le persone fisiche o giuridiche che intendano fornire la propria collaborazione alla sensibilizzazione verso l'idea mutualistica, alla conoscenza delle esigenze di tutela e di previdenza delle famiglie e alla promozione dei sussidi realizzati dalla Società. I soci promotori non devono versare i contributi associativi, non hanno diritto di voto, non possono partecipare alle assemblee e non possono essere eletti a cariche sociali.

4) SOCI SOSTENITORI

Sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche che si dichiarino motivate da un interesse connesso al potenziamento degli scopi sociali della Società e quindi intenzionate a svolgere attività di ausilio alla Società stessa, in particolare attraverso contributi in denaro, beni e servizi. Chi desidera diventare socio sostenitore deve presentare domanda in forma scritta all'Organo amministrativo.

I soci sostenitori non hanno diritto di voto, non possono partecipare alle assemblee e non hanno diritto ad ogni e qualsiasi assistenza mutualistica. Essi possono essere eletti a cariche sociali.

Spetta ai soci sostenitori, ove venga nominato un Consiglio d'Amministrazione, la designazione di un componente del totale degli amministratori da scegliersi anche tra non soci.

A tal fine le modalità di designazione saranno determinate nel Regolamento interno che potrà prevedere anche, eventualmente, un'assemblea dei soci sostenitori.

Sull'ammissione a socio ordinario, socio partecipante, promotore o sostenitore decide l'Organo amministrativo entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della domanda. Trascorso tale termine senza decisione alcuna, la domanda si intende accolta.

5) SOCI PARTECIPANTI

Sono soci partecipanti sono le persone giuridiche o enti che ne facciano richiesta attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione, per se stessi e per tutti i propri dipendenti, associati, iscritti, clienti o categorie di essi, secondo le modalità e i tempi oggetto di deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. L'ammissione a socio partecipante è subordinata al versamento della quota associativa per i propri dipendenti, associati, iscritti, clienti o categorie di essi. E' ammessa, altresì,

sempre nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, la nomina a socio partecipante di altre Società di Mutuo Soccorso e Casse di Assistenza Sanitaria Integrativa, a condizione che i membri, persone fisiche di queste, siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società, nonché i Fondi sanitari integrativi di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche, in rappresentanza dei lavoratori iscritti. Ogni socio partecipante persona giuridica ha diritto ad un voto nelle assemblee e può essere eletto a cariche sociali.

B) OBBLIGHI DEI SOCI E PERMANENZA

1) OBBLIGHI

Ogni socio ha l'obbligo di:

- a) rispettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni;
- b) osservare le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- c) se socio ordinario, versare il contributo di adesione ed i contributi sociali, come deliberati dagli organi sociali secondo i criteri previsti dal Regolamento interno
- d) se socio promotore, svolgere attività finalizzata alla diffusione e alla promozione dei sussidi di mutualità realizzati dalla Società.

2) SCIoglimento DEL VINCOLO

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, per morte o per decadenza. In tutti i casi di cessazione del rapporto, il socio ed i suoi eredi non avranno diritto ad alcun rimborso dei contributi versati

3) RECESSO

Il socio può recedere dalla Società dandone comunicazione all'Organo amministrativo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o con ogni altro mezzo idoneo a comprovarne il ricevimento.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il socio receduto non ha diritto al rimborso dei contributi pagati né a qualsiasi quota dei fondi sociali, fatta eccezione per i sussidi eventualmente spettanti.

4) ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dall'Organo amministrativo nei confronti del socio per il quale siano venute meno le condizioni di ammissione. Oltre il caso sopra previsto, l'esclusione è pronunciata dall'Organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che è stato condannato in via definitiva a pene detentive, escluse le condanne per reati colposi;
- b) che ha usato qualsiasi mezzo illecito documentato per carpire alla Società sussidi e indennità;
- c) che ha recato volontariamente comprovati danni alla Società;
- d) che, incaricato di custodire od amministrare il patrimonio e i fondi sociali, ne altera la destinazione o in qualsiasi modo ne abusa;
- e) che violi con gravi inadempienze le obbligazioni che gli derivano dallo Statuto, dai Regolamenti interni e dalle deliberazioni regolarmente prese dall'Assemblea dei soci e dagli altri organismi sociali preposti; si considera comunque grave l'inadempimento del socio in caso di lesione in qualsivoglia modo dell'interesse e/o dell'immagine sociale attraverso comportamenti anche solo potenzialmente dannosi di particolare gravità o ripetuti nel tempo aventi carattere sostanzialmente emulativo e/o estranei o contrari allo scopo e alla missione mutualistica della Società;
- f) che non abbia o perda i requisiti previsti per la partecipazione alla Società.
- g) La delibera di esclusione, debitamente motivata, è comunicata al socio per raccomandata con avviso di ricevimento. L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei soci.

Il socio escluso può - nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione della relativa delibera - proporre opposizione al Collegio Arbitrale ovvero al Tribunale Competente ai sensi del successivo Art. 42.

5) DECADENZA - MOROSITA'

Il socio moroso per sei mesi nel pagamento del contributo associativo decade da socio, perde ogni diritto e viene cancellato dal libro dei soci. Potrà rientrare a far parte della Società, per una sola volta e soltanto come nuovo socio, osservando tutte le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti interni riguardanti le nuove ammissioni. La sua anzianità verrà in tal caso computata dal giorno della sua riammissione.

Le prestazioni mutualistiche possono essere sospese nei casi di morosità e secondo i criteri stabiliti dal Regolamento interno.

6) QUOTA DI ADESIONE E CONTRIBUTI SOCIALI

La quota di adesione ed i contributi sociali sono determinati secondo i criteri previsti dal Regolamento Interno predisposto dall'Organo amministrativo ed approvato dall'Assemblea dei soci.

7) AVENTI DIRITTO

Le forme assistenziali erogate da Mutua-Ti Società di Mutuo Soccorso possono avere come beneficiari anche i membri del nucleo familiare dell'associato; in tali casi, per "familiare" si intendono i soggetti che fanno parte dello stato di famiglia.

2) FORME DI ASSISTENZA

A) REGOLAMENTI E ADESIONI

1) REGOLAMENTI DEI SUSSIDI MUTUALISTICI

I sussidi mutualistici erogato da Mutua-Ti Società di Mutuo Soccorso sono normati da appositi Regolamenti che costituiscono appendici al presente Regolamento Generale.

2) ADESIONE AI SUSSIDI

L'adesione ai sussidi mutualistici comporta l'iscrizione a Mutua-Ti Società di Mutuo Soccorso nella qualità di Socio.

L'adesione ai sussidi e la richiesta di associazione alla Mutua può avvenire sia in forma diretta sia mediante l'intermediazione di Soci Partecipanti convenzionati con Mutua-Ti Società di Mutuo Soccorso o di Soci Promotori incaricati.

3) VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

I contributi associativi debbono essere versati mediante bonifico bancario o mezzo di pagamento elettronico; è escluso il versamento in contanti.

I pagamenti possono avvenire o direttamente a Mutua-Ti Società di Mutuo Soccorso o mediante Soci Partecipanti convenzionati o Soci Promotori incaricati.

4) DURATA DEI SUSSIDI

I sussidi hanno sempre durata di dodici mesi e possono essere rinnovati contestualmente al rinnovo dell'associazione a Mutua-Ti Società di Mutuo Soccorso.

5) PRESTAZIONI

Le prestazioni posso essere erogate direttamente dalla Società o indirettamente mediante convezioni e accordi con fornitori di servizi, network professionali o Compagnie di assicurazione.

Nel secondo caso, i Regolamenti dei singoli sussidi forniscono indicazioni sulle modalità di accesso alle prestazioni: indirizzi email, numeri telefonici e piattaforme informatiche.

6) COMUNICAZIONI

Per comunicazioni riguardanti l'utilizzo dei sussidi e l'accesso alle prestazioni, il socio potrà rivolgersi all'amministrazione della Società mediante i seguenti indirizzi email: info@mutuati.it ,mutuati@open.legalmail.it

3) ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA

A) STRUTTURA SOCIETARIA

1) ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della Società:

- L'Assemblea dei Soci
- L'Organo Amministrativo
- L'Organo di Controllo

B) GESTIONE SOCIETARIA

1) DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei soci stessi sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio;
- la nomina degli amministratori, ed il loro eventuale compenso.
- la nomina del Sindaco Unico, del Revisore, dei membri del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale stesso, ed il loro eventuale compenso;
- le modificazioni dello statuto;
- le modificazione dei diritti dei soci;
- lo scioglimento della Società nonché la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- l'approvazione dei Regolamenti interni;
- la delibera su tutte le altre questioni sottoposte agli stessi dall'Organo amministrativo ovvero da almeno un terzo dei soci.

2) ASSEMBLEE DEI SOCI E MODALITA' DECISIONALI

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Libro dei soci, nell'ambito e nei limiti delle diverse categorie previste.

Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee, l'esercizio del diritto di voto e le diverse procedure previste sono dettagliatamente descritte nello Statuto di Mutua-TI che può essere consultato nella piattaforma della Società all'indirizzo www.mutuati.it.

C) AMMINISTRAZIONE

1) AMMINISTRATORI

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Ove siano presenti soci sostenitori e sia nominato un Consiglio d'Amministrazione, i soci sostenitori hanno diritto di nominare un componente del Consiglio di Amministrazione

Ove siano presenti soci sostenitori e sia nominato un Consiglio d'Amministrazione, i soci sostenitori hanno diritto di nominare un membro del Consiglio d'Amministrazione.

2) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Società ed in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'Organo amministrativo potrà:

- a) formulare e redigere i Regolamenti interni della Società da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) deliberare sull'ammissione, l'esclusione ed il recesso dei soci;
- c) nominare la dirigenza e, su proposta del direttore, gli impiegati della Società, fissandone il trattamento;
- d) stipulare ogni contratto o convenzione necessaria per il raggiungimento degli scopi previsti dal

presente statuto;

- e) modificare la misura del contributo di adesione e dei contributi annuali;
- f) predisporre ogni anno il progetto di bilancio redatto in conformità alle disposizioni di legge e la relazione sulla gestione, integrata dai criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari ex art. 2 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- g) amministrare il patrimonio sociale e deliberare sull'impiego delle disponibilità sociali nei modi previsti dal presente statuto e dal Regolamento Interno;
- h) dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea e compiere tutti gli atti necessari per realizzare gli scopi previsti dal presente statuto secondo le norme fissate dal regolamento;
- i) conferire procure per singoli atti e categorie di
- j) atti ed in caso di Consiglio d'Amministrazione nominare Amministratori delegati;
- k) nominare il Direttore Generale e istituire comitati con funzioni operative e/o decisionali su materie specifiche

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c., in quanto incompatibili con la natura di società di mutuo soccorso, e le materie di cui all'art. 2544 c.c.

3) MODALITA' E PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Le modalità amministrative, le caratteristiche dei ruoli direttivi e le diverse procedure previste sono dettagliatamente descritte nello Statuto di Mutua-Ti Società di Mutuo Soccorso che può essere consultato nella piattaforma della Società all'indirizzo www.mutuati.it.

4) DIRETTORE GENERALE

Quando si ritenga opportuno, per il miglior funzionamento della gestione amministrativa della Società, l'Organo amministrativo potrà nominare un Direttore generale, che potrà essere scelto anche tra non soci, determinandone le attribuzioni e la retribuzione.

5) SINDACO UNICO O REVISORE

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge oppure qualora i soci decidessero di avvalersene, viene nominato un Organo di Controllo che, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, il cui Presidente sarà nominato dai soci, in occasione della nomina del Collegio stesso.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina del Sindaco unico ovvero del Revisore è obbligatoria.

Il Sindaco unico, i componenti del Collegio sindacale e il Revisore potranno essere scelti anche tra non soci.

Le modalità operative e i contenuti delle cariche riguardanti il Sindaco, il Revisore e il Collegio sindacale sono dettagliatamente descritti nello Statuto di Mutua-Ti Società di Mutuo Soccorso che può essere consultato nella piattaforma della Società all'indirizzo www.mutuati.it.

6) REGOLAMENTI INTERNI

Il funzionamento tecnico, amministrativo ed economico della Società, nonché i criteri per la realizzazione del rapporto mutualistico, potranno essere disciplinati da uno o più Regolamenti interni da predisporre a cura dell'Organo amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea. Nei Regolamenti potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti. Nei regolamenti si potranno altresì prevedere le modalità di erogazione del servizio ai soci, i programmi di assistenza, eventuali norme comportamentali e sanzioni disciplinari, nonché ogni altra disposizione tecnica utile per il funzionamento della Società.